



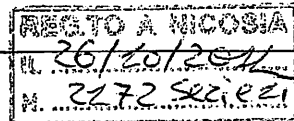
AVV. ALBERTO MAIDA
NOTAIO

Repertorio N.20133

Raccolta N.9407

VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "IL TRENO

DELL'ARCOBALENO VERSO QUALCOSA DI PIU' ONLUS"



Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di ottobre

20 ottobre 2011

In Catenanuova, in questo Corso Vittorio Emanuele n. 142, ove
richiesto.

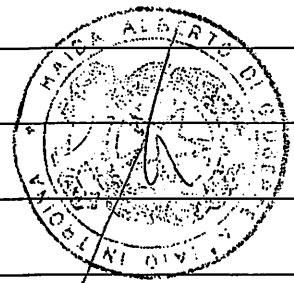
Innanzi a me Avv. ALBERTO MAIDA, Notaio in Troina, con Studio
ivi alla via Nazionale n. 131, iscritto nel Ruolo del Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di Enna e Nicosia, è presente:

- DI LEONFORTE ORAZIO, nato a Leonforte (EN) il 12 giugno
1940, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante della Associazione denominata "IL TRENO
DELL'ARCOBALENO VERSO QUALCOSA DI PIU' ONLUS", con sede in

Catenanuova (EN), Viale Generale Orazio Passalacqua s.n., ove
per la carica domicilia, Codice fiscale: 91040580861,
costituita con atto a mio rogito del giorno 1.07.2009, rep.
17667/7585, registrato a Nicosia in data 13.07.2009 al n. 167.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identita'
personale io Notaio sono certo, mi richiede del presente atto,
in virtu' del quale si conviene e stipula quanto segue.

Il Presidente signor Di Leonforte Orazio mi dichiara che in
questo giorno e luogo e' stata convocata, a norma di statuto,



l'assemblea degli associati della Associazione di cui in
epigrafe, in seduta straordinaria, per deliberare sugli
argomenti che seguono.

Il comparente mi richiede, pertanto, di far constare da
pubblico verbale le deliberazioni e le risultanze
dell'Assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto
segue.

Ai sensi del vigente Statuto sociale assume la presidenza
dell'Assemblea lo stesso richiedente il quale constata e da
atto:

- che all'odierna Assemblea partecipano, in proprio, tutti gli
associati;

- che del Consiglio Direttivo e' presente esso richiedente
quale Presidente ed i signori:

- Mirabile Graziella (Vice Presidente);

- Nicolosi Giuseppa (Segretario);

- Biondi Maria (Tesoriere);

- Valenti Agatina (Consigliere);

- Bellone Grazia Anna (Consigliere).

Dichiara che pertanto l'assemblea e' validamente costituita ed
atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dell'articolo 9 dello statuto ai sensi degli
articoli 5, lettera c, e 10 lettera h, del Decreto Legislativo
n.460/97 (definizione e regolamentazione delle ONLUS);

2) Varie ed eventuali.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che si rende necessario modificare l'articolo 9 dello Statuto dell'Associazione secondo quanto previsto in seno agli artt. 5, lettera c, e 10 lettera h, del Decreto Legislativo n.460/97, onde poter usufruire delle agevolazioni fiscali ivi contemplate; piu' precisamente espone di eliminare la possibilità per i soci di essere presenti in assemblea anche tramite delega, in caso di impedimento o di assenza.

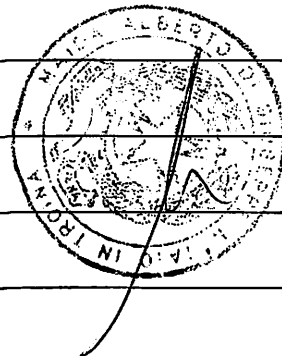
Il Decreto Legislativo n. 460/1997, infatti, al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti per le Organizzazioni non lucrative, impone la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, quindi il divieto che alle assemblee dell'Associazione si possa partecipare e votare delegando altri associati.

A questo punto il il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto sopra riportato ed esposto all'ordine del giorno e propone l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto del quale viene data completa lettura ai presenti, con particolare attenzione all'articolo da modificare.

Dopo breve discussione, l'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare quanto sopra proposto dal Presidente e



modificare l'articolo 9 del vigente Statuto sociale, secondo

le disposizioni contenute in seno agli articoli 5, lettera c,

e 10 lettera h, del Decreto Legislativo n.460/97 (definizione

e regolamentazione delle ONLUS) nel seguente nuovo testo:

" Art. 9 (L'Assemblea)

L'assemblea è costituita dai soci. Hanno diritto di

intervenire in assemblea tutti i soci iscritti all'albo alla

data della convocazione della stessa.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta ogni semestre per

l'approvazione del Programma e Bilancio di previsione annuale

e per l'approvazione del Rendiconto annuale e Bilancio

Consuntivo annuale; può essere convocata con maggiore

frequenza dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto

dei soci.

Ciascun socio dispone di un voto.

Se il socio è persona giuridica, Ente o associazione pubblica

o privata, il diritto alla partecipazione all'Assemblea è del

legale rappresentante che ha diritto ad un voto, qualunque sia

il numero dei soci dell'ente o dell'associazione

rappresentata.

Sono compiti dell'Assemblea:

1. Determinare le direttive di massima ed indicare le linee
generali di azione dell'assemblea;

2. Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

3. Eleggere il Consiglio Direttivo;

4. Eleggere il Consiglio dei Proviviri;

5. Eleggere il Collegio dei revisore dei Conti;

6. Approvare i Bilanci Preventivi e Consuntivi;

7. Decidere le modifiche dello Statuto;

8. Deliberare, su proposta del Presidente le adesioni di cui
all'art 7;

9. Deliberare l'esclusione dei soci per gravi e giustificati
motivi.

Le deliberazioni della assemblea vengono prese a maggioranza
assoluta, eccetto quelle indicate ai punti 1, 2 e 7 del
presente articolo per la quale occorre la maggioranza relativa
dei due terzi.

L'Assemblea è convocata dal presidente o da un numero di soci
che rappresenti almeno un quinto dei soci iscritti all'Albo,
la convocazione deve essere notificato ad ogni socio, con
qualunque mezzo che può provare l'avvenuta notifica, almeno
cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente,
in loro assenza da un componente del Consiglio Direttivo più
anziano per voti. L'Assemblea è valida quanto in prima
convocazione è presente raggiunge la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di
convocazione a l'adunanza si terrà in seconda convocazione e
sarà valida quale che sia il numero degli intervenuti.

Le funzioni di Segretario vengono espletate di volta in volta

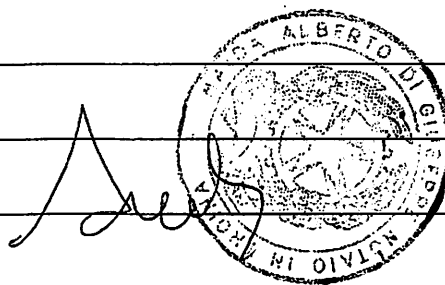
	da uno dei soci".	
	A questo punto il comparente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE che io Notaio allego sotto la lettera "A".	
	L'Assemblea da', infine, mandato al Presidente di apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto, quelle modifiche, variazioni o aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità'.	
	A questo punto, non essendovi altro argomento da trattare, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.	
	Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.	
	L'Associazione richiederà' di essere iscritta come ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità' Sociale) ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 460/1997.	
	Al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 ed al Decreto Legislativo n. 460/1997 ed in particolare il presente atto è' esente dalle imposte di bollo.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, e da me letto, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti trentuno.	
	Consta di due fogli di cui occupa sette pagine fin qui.	1

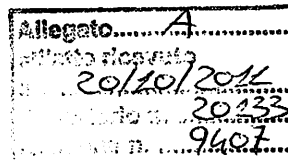
F.to Di Leonforte Orazio

ALBERTO MAIDA NOTAIO

Copia Conforme all'Originale

Troina, 26.07.2011





STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata

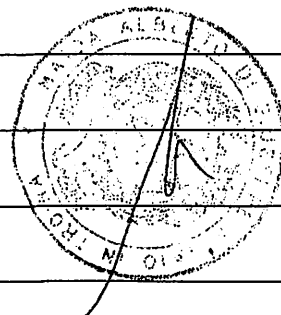
Articolo 1 (Costituzione)

E' costituita l'Associazione di laicale e di promozione sociale, senza scopo di lucro ONLUS, denominata "IL TRENO DELL'ARCOBALENO VERSO QUALCOSA DI PIU' ONLUS", di seguito detta semplicemente Associazione.

L'acronimo "Onlus" sarà utilizzato, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è costituita da persone che credono nel valore della persona, della famiglia e della società, ed intende perseguire finalità di solidarietà sociale a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie.

Essa si ispira, inoltre, per la sua organizzazione e funzionamento, ai principi di democraticità e trasparenza.



Articolo 2 (Sede)

L'associazione "IL TRENO DELL'ARCOBALENO - PER QUALCOSA DI PIU' ONLUS", ha sede in Catenanuova (EN), Via Generale Orazio Passalacqua, s.n., ma potranno essere istituite e promosse sedi regionali periferiche, filiali e rappresentanze nel territorio nazionale ed estero.

Articolo 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento

	anticipato dell'Associazione può essere deliberato	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	TITOLO II	
	Finalità e funzioni	
	Articolo 4 (Scopi e Oggetto)	
	L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	L'associazione intende:	
	A) Promuovere e realizzare in collaborazione con altri enti	
	privati e pubblici tutte le iniziative per migliorare la vita	
	delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;	
	B) Sensibilizzare la comunità civile ai problemi vissuti da	
	queste persone, affinché tutti si sentano parte attiva	
	all'integrazione sociale;	
	C) Concorrere alla piena attuazione della legislazione vigente	
	in materia di tutela, cura, riabilitazione, integrazione ed	
	assistenza alla sofferenza delle persone diversamente abili e	
	delle loro famiglie;	
	D) Attivare spazi di socializzazione tra questi uomini e donne	
	diversamente abili i loro familiari, operatori socio sanitari	
	e cittadini, spazi nel quale realizzare e sviluppare attività	
	espressive, formative, ricreative, sportive, teatrali e	
	culturali in genere e per la condivisione del tempo libero;	
	E) Rimuovere gli ostacoli strutturali, organizzativi e	
	culturali che generano l'emarginazione;	
	F) Assumere la tutela sociale di tutti coloro i quali, siano	

essi sofferenti o familiari, subiscono la violazione di un proprio diritto a causa di atti o comportamenti lesivi anche derivanti da omissioni.

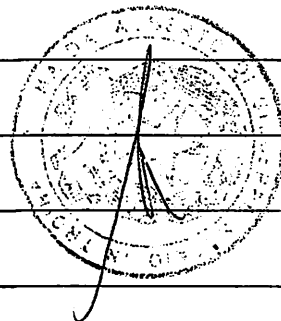
La realizzazione delle finalità dell'Associazione verranno realizzate attraverso:

- Gruppi di formazione e lavoro artigianale;
- Le attività espressive, artistiche, culturali e di tempo libero;
- Interventi formativi e culturali a favore dei sofferenti e dei loro familiari;
- Pubblici dibattiti e conferenze atti ad elaborare e divulgare conoscenze relative ai problemi inerenti le persone diversamente abili;
- Pubblicazioni;
- Interlocazione istituzionale per l'attuazione delle leggi;
- Il controllo sull'efficienza degli atti istituzionali;
- L'autogestione dei servizi;
- L'attivazione della solidarietà e del volontariato.

All'Associazione è fatto divieto svolgere attività secondo il dettato dell'articolo 10, comma 1 del decreto Legislativo n. 460/97, precisamente:

c) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) (del suddetto articolo 10, comma 1, del D.lgs. 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III



-		
-		Soci
-		Art. 5
-		Possono essere soci tutte le singole persone fisiche e
-		giuridiche e anche gli enti pubblici e le comunità religiose
-		che per motivi istituzionali o per interesse specifico si
-		riconoscono nei fini dell'associazione ed intendono attivarsi
-		in riferimento agli stessi.
-		Art.6
-		Soci fondatori e soci ordinari
-		Sono soci fondatori sono coloro che risultano dall'atto
-		costitutivo dell'Associazione, sono soci ordinari tutti coloro
-		che accettano lo statuto ed aderiscono all'Associazione. La
-		adesione del socio è a tempo indeterminato e non può essere
-		disposta per un periodo temporaneo fermo restando il periodo
-		di recesso.
-		L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore
-		di età il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le
-		modificazioni allo statuto e dei regolamenti interni, dei
-		programmi e bilanci e per la nomina degli organi direttivi
-		dell'Associazione. L'Albo dei soci è tenuto dal Tesoriere che
-		viene nominato in seno al Consiglio Direttivo.
-		Entro due anni dalla costituzione verrà convocata l'Assemblea
-		Plenaria dell'Associazione che provvederà alla nomina degli
-		organismi sociali, in sostituzione degli incarichi ad interim
-		di Presidente, Componenti del Consiglio Direttivo, Componente
-		

del Collegio dei Probiviri, Tesoriere, Componenti del Collegio

Revisori nominati nella fase costitutiva dell'associazione.

Sono associate tutte le persone fisiche che fanno richiesta di adesione all'associazione e le cui domande sono accettate dal Consiglio direttivo.

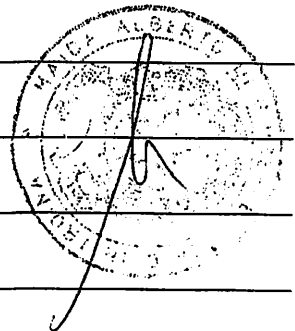
Nella domanda di adesione il richiedente dovrà espressamente precisare di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti emanati dagli Organi sociali in conformità allo stesso.

Le deliberazioni adottate dagli organi sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Tutti i soci cessano di appartenere alla associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso e ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.



Art.6

Diritti e Obblighi dei soci

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'associazione dei medesimi diritti ed obblighi.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare all'assemblea e votare per la elezione degli organi interni e per tutte le questioni la cui decisione è rimessa dal presente statuto all'assemblea.

Art.7

Adesioni

L'associazione può aderire ad associazioni organizzazioni movimenti nazionali ed internazionali che abbiano lo stesso scopo sociale.

TITOLO IV

Organi associativi e funzionamento

Art. 8

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Assemblea e della Associazione;
- Il Vicepresidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisore dei conti.

Art. 9

L'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti all'albo alla data della convocazione della stessa.

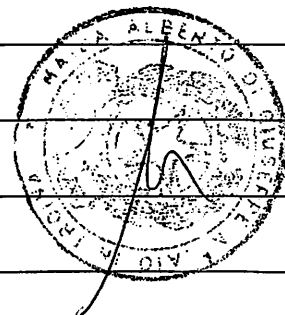
L'Assemblea si riunisce di norma una volta ogni semestre per l'approvazione del Programma e Bilancio di previsione annuale e per l'approvazione del Rendiconto annuale e Bilancio Consuntivo annuale; può essere convocata con maggiore frequenza dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Ciascun socio dispone di un voto.

Se il socio è persona giuridica, Ente o associazione pubblica o privata, il diritto alla partecipazione all'Assemblea è del legale rappresentante che ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei soci dell'ente o dell'associazione rappresentata.

Sono compiti dell'Assemblea:

1. Determinare le direttive di massima ed indicare le linee generali di azione dell'assemblea;
2. Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
3. Eleggere il Consiglio Direttivo;
4. Eleggere il Consiglio dei Proviviri;
5. Eleggere il Collegio dei revisore dei Conti;
6. Approvare i Bilanci Preventivi e Consuntivi;
7. Decidere le modifiche dello Statuto;



8. Deliberare, su proposta del Presidente le adesioni di cui all'art 7;

9. Deliberare l'esclusione dei soci per gravi e giustificati motivi.

Le deliberazioni della assemblea vengono prese a maggioranza assoluta, eccetto quelle indicate ai punti 1, 2 e 7 del presente articolo per la quale occorre la maggioranza relativa dei due terzi.

L'Assemblea è convocata dal presidente o da un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dei soci iscritti all'Albo, la convocazione deve essere notificato ad ogni socio, con qualunque mezzo che può provare l'avvenuta notifica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, in loro assenza da un componente del Consiglio Direttivo più anziano per voti. L'Assemblea è valida quanto in prima convocazione è presente raggiunge la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione a l'adunanza si terrà in seconda convocazione e sarà valida quale che sia il numero degli intervenuti.

Le funzioni di Segretario vengono espletate di volta in volta da uno dei soci.

Art. 10

Modalità di elezione

Tutti i soci sono elettori ed eleggibili. Ciascun socio può

dare la propria disponibilità ad entrare nella lista
dell'organo per il quale si vota.

Completate tali liste si procede all'elezione a voto segreto.

Per garantire la presenza dei familiari nel Comitato Direttivo

si vota su due liste separate, una dei quali composta da soli

familiari, con voto limitato a due preferenze per ciascuna

lista. In caso di sostituzione del componente dell'Organo in

cui è venuto a mancare il componente si farà ricorso a partire

dal primo dei non eletti. I sostituti durano in carica sino

alla scadenza elettorale successiva.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza

dell'Assemblea di fronte ai terzi o in giudizio, convoca e

presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge

funzioni promozionali ed organizzative, attiva tutte le

iniziative utili al perseguimento delle finalità.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume iniziative in luogo

del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica dello

stesso nella riunione successiva: il Presidente viene eletto

dall'Assemblea dei Soci a maggioranza relativa dei due terzi,

dura in carica due anni e può essere rieletto. In caso di

dimissioni, decadenza o morte entro tre mesi dall'evento,

devono tenersi nuove elezioni. Il Presidente nomina, tra i

componenti, il Comitato Direttivo e il Vicepresidente. Il

Vicepresidente collabora con il Presidente; in caso di impedimento temporaneo lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo coordina l'Associazione. E' costituita da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 13 (tredici) componenti di cui almeno un terzo familiari di persone diversamente abili.

Il numero dei componenti viene precisato dall'Assemblea ad ogni elezione.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza relativa, dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Compete al Consiglio Direttivo la redazione del Bilancio annuale di Previsione e del Consuntivo; da quest'ultimo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Bilancio coincide con l'anno solare.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e comunque ogni deliberazione non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere nell'ambito dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, si avvale della collaborazione dei Soci anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro con ambiti e responsabilità ben definiti.

E' validamente costituito con la presenza della metà più uno

dei componenti e il Presidente o il Vicepresidente. Delibera a maggioranza relativa.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa anche al di fuori dell'ambito dei Soci.

Elegge il Presidente nel suo ambito. Dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Dirime le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione.

Istruisce i provvedimenti di esclusione dalla qualità di Socio. Vigila sull'attuazione dello Statuto.

Art. 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato nel seno del Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità della custodia dell'Albo dei Soci, della esazione delle quote, della preparazione dei bilanci, della tenuta dei conti e collabora con il Presidente per il reperimento dei fondi necessari all'attività dell'Assemblea.

Art. 15

Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Tesoriere ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali degli organi collegiali.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta relativa. E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati anche al di fuori dei Soci. Dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

TITOLO V

Patrimonio, Rendiconto e Bilancio

Art. 17

Risorse Economiche e quote sociali

L'Associazione, per lo svolgimento dell'attività, trae le proprie risorse economiche da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e di terzi

7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I fondi sono depositati presso un istituto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'assemblea.

Essa è annuale ed è riscossa dal Tesoriere.

I soci che non sono in regola con la quota sociale non possono partecipare alle riunioni degli organi collegiali né possono votare in assemblea.

Articolo 18 (Rendiconto e Bilancio)

Circa il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo si dispone quanto segue:

1. L'esercizio finanziario della Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. I rendiconti o i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci, provvisti dell'autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

Articolo 19 (Utili o avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo

	indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,	
	nonché fondi, riserve o capitali durante la vita	
	dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a	
	favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte	
	della medesima e unitaria struttura.	
	2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	TITOLO VI	
	Scioglimento e destinazione del patrimonio e dei beni	
	Art. 20	
	Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione conclude la sua attività:	
	a) Qualora i principi e le finalità contenute nello Statuto	
	vengano meno;	
	b) Su decisione dell'Assemblea, appositamente convocata e la	
	cui validità è data dalla presenza di almeno la metà degli	
	iscritti, che decide a maggioranza dei 3/4 dei presenti.	
	Art. 21	
	Destinazione del patrimonio e dei beni	
	In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione	
	ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre	
	organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di	

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alla legislazione in materia.

F.to in originale, anche nei fogli marginali: Di Leonforte

Orazio n.g.

ALBERTO MAIDA NOTAIO - Vi e' il sigillo